



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”* (di seguito: “TUSMAR”);

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”*, e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: “*TUIR*”);

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l'articolo 1, commi 583 e 584;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) «DG Cinema e Audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
- d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2. «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera h), del presente articolo ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, come definiti al comma 3, lettera j), del presente articolo;
- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
 - m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti;
 - o) «opere di ricerca e formazione»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000;
 - p) «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
 - d) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - e) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - f) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - 1. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - 2. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - 3. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - g) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
 - h) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
 - i) «emittente televisiva di ambito locale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e z), del TUSMAR;
 - j) «fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta»: un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del TUSMAR.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera,





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;

- b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
 - h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta «produttore esecutivo».
5. Ai fini dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, si intende per:
- a) «opera in associazione produttiva»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore indipendente originario ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) «opera in acquisto o licenza»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato;
- c) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema e Audiovisivo, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
- d) «diritti di sfruttamento dell'opera»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia e all'estero come individuati nella Tabella C, allegata al presente decreto.

Articolo 2

Oggetto e requisiti

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i produttori indipendenti originari. I soggetti richiedenti devono possedere i requisiti seguenti:
 - a) sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di opere di ricerca e formazione e dei cortometraggi;
 - d) essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
 - e) essere in possesso di classificazione ATECO J 59.1;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - g) non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h) non avere in corso procedure fallimentari.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, abbiano la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
- a) le opere cinematografiche o film;
 - b) le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva nazionale;
 - c) le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetto agli obblighi di cui all'articolo 44-*quater* del TUSMAR, ovvero di altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
 - d) le opere di ricerca e formazione diffuse al pubblico congiuntamente:
 - 1. in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - 2. mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari ovvero fornitori di servizi media audiovisivi non lineari di cui alla lettera c) del presente comma;
 - e) i videoclip diffusi al pubblico in Italia mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari ovvero a richiesta di cui alla lettera c) del presente comma.
5. Non sono eleggibili le opere escluse come individuate nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.

Articolo 3

Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

- 1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al presente decreto e sono specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo.
- 2. In particolare, con riferimento al costo eleggibile:





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
 - b) i costi relativi alle voci “*Soggetto e sceneggiatura*”, “*Direzione*”, “*Attori principali*”, così detti “*costi sopra la linea*”, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
 - c) il compenso per la produzione (“*producer fee*”) e le spese generali dell’impresa non sono computabili nel costo eleggibile; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5 per cento del medesimo costo.
3. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, sono computabili:
- a) le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - b) le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi sul territorio italiano da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) le spese sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
 - d) nel limite massimo del 20 per cento del costo complessivo di produzione, le spese, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), sostenute per l’acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo;
 - e) le spese sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi, sottoscritto dalle parti sociali e riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2020, ed eventuali successive modificazioni, relativo all’emergenza sanitaria da COVID-19, inclusi i costi assicurativi e per tamponi per tutto il personale coinvolto nella produzione; tali spese danno diritto ad un credito d’imposta pari al 100% del loro ammontare, fino a quattrocentomila euro per opera; alle eventuali eccedenze si applicano le aliquote previste per gli altri costi eleggibili riferiti alla produzione della medesima opera.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. In caso di opere di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, a condizione che un ammontare pari all'importo del credito d'imposta sia speso in Italia ai sensi del precedente comma 3, lettere a), b) e c), sono ammissibili:
 - a) tutte le spese sostenute dal produttore indipendente italiano ai sensi del comma 3, ivi incluse quelle sostenute in qualità di produttore esecutivo in misura eccedente la propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale;
 - b) le spese sostenute dal produttore indipendente italiano, anche se diverse da quelle di cui al comma 3, nella misura necessaria al raggiungimento della propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale.
5. Nelle produzioni associate il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati.
6. Per le produzioni in appalto, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i diversi soggetti.
7. Le spese sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a crediti d'imposta di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate.

Articolo 4

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I crediti d'imposta e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j), k), l), n), del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. Il credito d'imposta allo sviluppo di cui al Capo II del presente decreto, nel caso l'opera venga realizzata, è preso in considerazione nel calcolo dell'intensità d'aiuto.

Articolo 5

Limiti massimi per opera dei crediti d'imposta

1. Fermi restando i limiti previsti all'articolo 4, il credito d'imposta è riconosciuto in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) in caso di opere cinematografiche, televisive e web, fino all'ammontare massimo di euro 9.000.000 per opera;
 - b) in caso di opere cinematografiche, televisive o web alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia, fino all'ammontare massimo di euro 18.000.000.
2. I crediti d'imposta che rientrano nei limiti di cui alla lettera a) del comma 1 sono imputati all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva. Il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è imputato per l'importo massimo di euro 9.000.000 all'esercizio fiscale di presentazione della richiesta preventiva e per l'eccedenza in parti uguali ai tre esercizi fiscali successivi.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 6

Utilizzo dei crediti d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, fatta eccezione per il credito d'imposta previsto al Capo II, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante ovvero il riconoscimento del credito spettante per il credito d'imposta di cui all'articolo 12 del presente decreto;
 - b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, si considera maturato il diritto alla sua fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. L'ammontare dei crediti d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema e Audiovisivo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
4. Gli importi dei crediti d'imposta sono riconosciuti dalla DG Cinema e Audiovisivo previa verifica della regolarità contributiva. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma 3 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo comunica all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
5. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti di imposta sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 7

Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

1. A pena di decadenza dal beneficio, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo, i dati, i contenuti e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, inerenti l'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera oggetto del beneficio.
2. A pena di decadenza dal beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («*faulty stock*»), interruzione lavorazione («*cast insurance*»), fermo tecnico («*extra expense*»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.
3. A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
4. A pena di decadenza dal beneficio, il produttore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del produttore medesimo.
5. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

Articolo 8

Reinvestimento del credito d'imposta

1. Il produttore beneficiario dei crediti di imposta di cui al presente decreto è tenuto a reinvestire l'80 per cento dell'importo del beneficio entro cinque anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta.
2. L'obbligo di reinvestimento può essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente, attraverso:
 - a) lo sviluppo, la produzione o la distribuzione in Italia e all'estero di una o più opere audiovisive di nazionalità italiana;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) l'acquisizione di beni materiali o immateriali strettamente connessi allo sviluppo e alla produzione di opere audiovisive;
 - c) ulteriori modalità da definire con il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo, coerenti con l'obiettivo del rafforzamento strutturale, economico e finanziario delle imprese audiovisive nazionali, ivi inclusi investimenti che determinano un incremento del patrimonio netto.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono precisate le modalità tecniche di assolvimento dell'obbligo di reinvestimento e definite le relative procedure di verifica.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento preclude al produttore, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive per cinque anni dalla scadenza del termine dell'obbligo di reinvestimento.

Articolo 9

Cedibilità del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
2. La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.
3. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario richiede alla DG Cinema e Audiovisivo l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto alla data di cui al precedente periodo, con l'attestazione di effettività di tale costo, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

comunicazione dalla DG Cinema e Audiovisivo di cui agli articoli 14, comma 6, e 19, comma 4, costituisce comunque attestazione di effettività del credito di cui al presente comma.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4, la DG Cinema e Audiovisivo verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 23, comma 5, del presente decreto.
5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DG Cinema e Audiovisivo comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG Cinema e Audiovisivo.
6. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.

Articolo 10

Decadenza e revoca del credito d'imposta

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
 - a) qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
 - b) qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilità culturale;
 - c) qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o adempimenti previsti nel presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Il credito d'imposta è altresì revocato al produttore al quale è subentrato altro produttore. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito. Il produttore subentrante può presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli articoli 16 e 20 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 11

Idoneità al credito d'imposta

1. Ai fini dell'ammissibilità ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, è possibile richiedere l'idoneità al credito d'imposta, presentando alla DG Cinema e Audiovisivo apposita domanda, anche prima dell'inizio delle riprese ovvero della lavorazione e in ogni caso, prima della richiesta preventiva di credito d'imposta.
2. L'ottenimento dell'idoneità non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema e Audiovisivo previsto nei Capi III e IV. Le modalità di presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'idoneità sono stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.
3. L'ottenimento dell'idoneità non costituisce in nessun caso titolo preferenziale in merito all'attribuzione del credito d'imposta nel caso di incapienza di risorse ai sensi dell'articolo 23.
4. L'ottenimento dell'idoneità costituisce riconoscimento dell'eleggibilità culturale.

CAPO II

Sviluppo di opere audiovisive

Articolo 12

Credito d'imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web

1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film e opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilità culturale previsto alla Tabella A, allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di credito di euro 300.000 per ciascuna impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese.
2. Il credito d'imposta spetta per le opere la cui sceneggiatura sia stata commissionata, realizzata e depositata presso gli organi preposti alla tutela del diritto d'autore a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il credito d'imposta è revocato qualora l'opera prodotta abbia durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 13

Procedimento per il riconoscimento del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 12 spetta a condizione che, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal termine dell'effettivo sostenimento delle spese di sviluppo, e comunque prima della data di presentazione della richiesta preventiva di cui agli articoli 16 e 20, relativa alla successiva fase della produzione dell'opera, il produttore presenti alla DG Cinema e Audiovisivo la richiesta definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo, contenente i seguenti elementi:
 - a) la richiesta di riconoscimento di eleggibilità culturale;
 - b) il soggetto, la sceneggiatura e i materiali artistici, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica e, a pena di decadenza, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nella articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni;
 - c) l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile di produzione con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
 - d) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
 - e) l'ammontare del credito d'imposta spettante al produttore;
 - f) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo del film;
 - g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
2. In caso di opere realizzate da più produttori, le richieste debbono essere presentate congiuntamente. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta definitiva di cui al comma 1, del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante.

CAPO III

Opere cinematografiche e opere di ricerca e formazione

Articolo 14

Credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche

1. Entro i limiti di cui agli articoli 4 e 5, ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito dall'articolo 3, di opere cinematografiche di nazionalità italiana.
2. Entro i limiti di cui agli articoli 4 e 5, ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del presente decreto spetta un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'articolo 3, commi 1 e 2, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese. Il credito d'imposta di cui al presente comma è autorizzato nel limite massimo complessivo pari al 15 per cento delle risorse annue stanziare a favore dei crediti d'imposta per la produzione cinematografica, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. In caso di opera realizzata in base a contratti di appalto o simili fra produttore non indipendente ovvero fra impresa cinematografica e audiovisiva non europea (appaltante) e produttore indipendente meramente esecutivo (appaltatore), si applica l'aliquota del 25 per cento.
4. In caso di opera in produzione associata tra produttore indipendente e produttore non indipendente ovvero impresa cinematografica e audiovisiva non europea:
 - a) nel caso in cui il produttore indipendente detiene una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, superiore al 50 per cento, si applica l'aliquota del 40 per cento su tutte le spese sostenute direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche eccedenti la quota di partecipazione alla produzione associata;
 - b) nel caso in cui il produttore indipendente detiene una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera inferiore o uguale al 50 per cento, il credito è calcolato sulle spese sostenute in proporzione alla quota di partecipazione alla





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

produzione associata di ciascun produttore e in base alle aliquote per essi rispettivamente previste.

Articolo 15

Credito d'imposta per la produzione di opere di ricerca e formazione e di videoclip

1. Ai produttori audiovisivi indipendenti originari di opere di ricerca e formazione, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera o), aventi la nazionalità italiana e i requisiti previsti all'articolo 2, comma 4, lettera d), e di videoclip musicali, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera p), aventi la nazionalità italiana e i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e), spetta un credito d'imposta in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione, come definito dall'articolo 3.

Articolo 16

Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che il produttore presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa. In riferimento alle opere di animazione, i limiti di cui al periodo precedente sono relativi alle giornate di lavorazione.
2. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo e contenente i seguenti elementi:
 - a) l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 220 del 2016 e gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al presente decreto;
 - b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
 - c) ove ricorrano i requisiti, le informazioni e i dati necessari all'inquadramento dell'opera nelle tipologie previste all'articolo 4, commi 2 e 3;
 - d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del credito d'imposta per lo sviluppo previsto al Capo II del presente





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

decreto, i costi di sviluppo su cui è stato calcolato predetto credito, non sono computabili nel costo eleggibile;

- e) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione;
 - f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.
3. In caso di opere realizzate da più produttori, le richieste debbono essere presentate congiuntamente. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, la DG Cinema e Audiovisivo comunica al produttore il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.
5. L'effettivo avvio delle riprese, ovvero delle lavorazioni, di cui al comma 1, e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane, ovvero per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, sono comprovati presentando entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, all'interno dell'apposita sezione della piattaforma DGCOL:
- a) il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione, ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - b) il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - c) esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all'opera per la quale chiede il credito d'imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), dalla copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero della polizza infortuni e della polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 50 per cento delle giornate di lavorazione;
 - d) la comunicazione di collegamento telematico e credenziali di accesso per la visualizzazione di almeno 5 minuti di girato giornaliero dell'opera ovvero materiale equivalente in caso di opere in animazione (a titolo di esempio,





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

videoboard/animatic) relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione.

- e) la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità e la pertinenza all'opera per la quale viene presentata la domanda di credito d'imposta della documentazione di cui ai punti precedenti.

Articolo 17

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, la richiesta definitiva deve essere presentata:
 - a) successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
 - b) successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni, alla conferma della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero all'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
 - c) entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della richiesta preventiva prevista all'articolo 16 del presente decreto.
2. I termini di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo sono ridotti a dodici mesi per i film di cortometraggio ed estesi a trentasei mesi per i film di animazione.
3. Con riferimento ai termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate e debitamente documentate e circostanziate.
4. La richiesta deve contenere, per ciascuna opera cinematografica:
 - a) l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile di produzione con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano;
 - c) l'ammontare del credito d'imposta spettante al produttore;
 - d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - e) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;
 - g) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero autodichiarazione del produttore in caso di autodistribuzione e documentazione attestante l'uscita in sala ovvero, per le opere di ricerca e formazione, documentazione attestante i requisiti di diffusione al pubblico di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);
 - h) i diari di lavorazione dell'intera opera, redatti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore;
 - i) copia dei modelli UNIEMENS presentati all'INPS relativi ai soggetti che hanno partecipato alla produzione per i quali è stata presentata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a).
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, di cui al comma 1, la DG Cinema e Audiovisivo comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo.
6. Il credito d'imposta è calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
7. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta, previa verifica della disponibilità delle risorse





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

finanziarie, è attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento.

8. Le disposizioni previste al comma 7 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera, a seguito di apposita richiesta da presentare alla DG Cinema e Audiovisivo contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque salva la previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

CAPO IV

Opere televisive e opere web

Articolo 18

Credito d'imposta per la produzione di opere televisive e web

1. Entro i limiti di cui agli articoli 4 e 5, ai produttori originari indipendenti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o web di nazionalità italiana, in associazione produttiva, in preacquisto e in licenza di prodotto.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari al 40 per cento qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il produttore originario indipendente mantenga la titolarità al cento per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia:
 1. *pay-tv*;
 2. *free-tv*;
 3. VOD in tutte le sue tipologie;
 - b) opere rispetto alle quali siano presenti clausole contrattuali che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di media audiovisivi non superiore a tre anni;
 - c) alla copertura del costo complessivo di produzione dell'opera concorrano, per almeno il 30 per cento, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia;
 - d) opere in associazione produttiva nelle quali la partecipazione del produttore indipendente sia pari o superiore al 30 per cento.
3. Nel caso di opere i cui contratti fra produttore e fornitore di servizi di media audiovisivi siano stati stipulati, con atti aventi data certa, entro il 15 marzo 2021, l'aliquota è pari al 40 per cento anche nel caso in cui il produttore indipendente originario mantenga il diritto di sviluppare, realizzare e produrre, unitamente al





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

fornitore di servizi media audiovisivi, opere audiovisive derivate realizzate nella medesima lingua e comunque in lingua italiana, incluse le stagioni successive in caso di opera audiovisiva seriale, aventi i requisiti per accedere ai benefici di cui al presente decreto. È ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore del fornitore di servizi media audiovisivi a condizione che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente originario per la realizzazione delle opere derivate.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta, fatta eccezione per le opere di animazione, è calcolato sull'85 per cento del costo eleggibile.

Articolo 19

Opere eleggibili e requisiti

1. Sono ammissibili al beneficio le opere realizzate con modalità coerenti con le disposizioni dettate in materia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi incluse quelle relative agli assetti dei diritti primari e secondari, e che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - a) opere in associazione produttiva con fornitore di servizi di media audiovisivi per le quali il produttore indipendente originario, congiuntamente:
 1. contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al 10 per cento;
 2. resta titolare dei diritti di elaborazione creativa eventualmente acquisiti dai relativi titolari in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera;
 - b) opere in acquisto e licenza per le quali il produttore indipendente originario conserva la piena titolarità dei diritti di elaborazione creativa eventualmente acquisiti dai relativi titolari.
2. Le opere di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto;
 - b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
 - c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto.
3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema e Audiovisivo, possono essere ammesse deroghe alle soglie minime previste al comma 1, lettere c), d) ed e), del presente articolo, per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 20

Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 18 spetta a condizione che il produttore originario indipendente presenti la richiesta preventiva non prima di sessanta giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive di riprese, o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa. In riferimento alle opere di animazione, i limiti di cui al periodo precedente sono relativi alle giornate di lavorazione. La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 220 del 2016;
 - b) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al presente decreto;
 - c) il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione previste;
 - d) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del credito d'imposta per lo sviluppo previsto al Capo II del presente decreto, i costi di sviluppo su cui è stato calcolato predetto credito, non sono computabili nel costo eleggibile;
 - e) l'attestazione del possesso della qualifica di "*produttore indipendente*" ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g), del presente decreto e di "*produttore audiovisivo originario*" ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), del presente decreto;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
2. In caso di opere realizzate da più produttori, le richieste debbono essere presentate congiuntamente. Sono inammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, e in ogni caso non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, la DG Cinema e Audiovisivo comunica al produttore originario indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.

4. L'effettivo avvio delle riprese (ovvero lavorazioni), di cui al comma 1, e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane, ovvero per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, sono comprovati presentando entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, all'interno dell'apposita sezione della piattaforma DGCOL:
 - a) il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione, ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - b) il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - c) esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all'opera per la quale chiede il credito d'imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui alle lettere a) e b), copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero della polizza infortuni e della polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di quattro settimane di riprese, ovvero del 50 per cento delle giornate di lavorazione;
 - d) dalla comunicazione di collegamento telematico e credenziali di accesso per la visualizzazione di almeno 5 minuti di girato giornaliero dell'opera ovvero materiale equivalente in caso di opere di animazione (a titolo di esempio, *videoboard/animatic*) relativo alle prime quattro settimane di riprese ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione;
 - e) dalla dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità e la pertinenza all'opera per la quale viene presentata la domanda di credito d'imposta della documentazione di cui al presente comma.
5. Entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta preventiva, e comunque entro sessanta giorni dalla data della prima diffusione dell'ultimo episodio dell'opera, mediante fornitore di servizi media audiovisivi, il produttore originario indipendente consegna, contestualmente, alla DG Cinema e Audiovisivo:
 - a) copia campione dell'opera audiovisiva;
 - b) copia del contratto ovvero dei contratti, aventi data certa, e degli accordi di qualunque natura fra produttore originario indipendente ed emittente televisiva,





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ovvero fra produttore originario indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta;
- c) copia dei contratti di acquisizione dei diritti, correttamente sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive.
6. In caso di opere di animazione, i termini previsti al comma 5 sono estesi di ulteriori dodici mesi.
7. Possono essere autorizzate consegne in deroga ai termini indicati ai commi 5 e 6 per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
8. La documentazione di cui al comma 5 deve indicare in maniera chiara ed univoca:
- a) la titolarità dei diritti rispettivamente in capo al produttore originario indipendente e in capo all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione disponibili, come esemplificato nella Tabella C allegata al presente decreto;
 - b) la durata della titolarità dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi.

Articolo 21

Richiesta definitiva

1. Il produttore originario indipendente presenta alla DG Cinema e Audiovisivo, a pena di decadenza entro il termine di centottanta giorni dalla data di consegna alla medesima DG Cinema e Audiovisivo della copia campione dell'opera, la richiesta definitiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo.
2. A pena di decadenza, la richiesta definitiva è presentata successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016.
3. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato per ciascuna opera:
- a) il costo complessivo dell'opera e il costo eleggibile con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
- b) il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
 - c) il numero totale di giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione e il numero di giornate di ripresa ovvero di lavorazione sul territorio italiano;
 - d) l'ammontare del credito d'imposta maturato dal produttore e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 6;
 - e) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
 - 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
 - g) i diari di lavorazione dell'intera opera, redatti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore;
 - h) copia dei modelli UNIEMENS presentati all'INPS relativi ai soggetti che hanno partecipato alla produzione per i quali è stata presentata la documentazione di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a).
4. Con riferimento al termine indicato al comma 1, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema e Audiovisivo comunica al produttore originario indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

d'imposta è attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento.

6. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo del comma 5 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla DG Cinema e Audiovisivo contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva.

Articolo 22

Revoca e decadenza

1. Fatto salvo quanto già previsto in altri articoli del presente decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente Capo, spettante ai produttori indipendenti originari, decade ed è revocato altresì nel caso in cui:
 - a) non sussista il requisito di “*produttore indipendente*” ovvero di “*produttore audiovisivo originario*”;
 - b) non vengano rispettati i criteri di titolarità dei diritti previsti all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.
2. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente già fruita, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ovvero della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della DG Cinema e Audiovisivo.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 23

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabiliti, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

definitive, anche con riferimento alle priorità da accordare ad opere in possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione di cui agli articoli 13, 16, 17, 20 e 21.

3. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DG Cinema e Audiovisivo disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.

Articolo 24

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema e Audiovisivo, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema e Audiovisivo concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema e Audiovisivo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 25

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 15 marzo 2018, recante *“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, comma 2, del presente decreto.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema e Audiovisivo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Ai fini della definizione delle richieste presentate alla data del 31 dicembre 2020 si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 15 marzo 2018.
3. In caso di interruzione irreversibile dell'opera dovuta esclusivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta spettante è riconosciuto, nei limiti massimi dei costi eleggibili effettivamente sostenuti e pagati, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17, commi 1 e 2, e dall'articolo 21, commi 1 e 2.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA A: Eleggibilità culturale opere cinematografiche, televisive e web

I. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI FINZIONE	
Requisito	Punti
A) CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratta da opera pubblicata letteraria o teatrale italiana o europea	5
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, fantastiche, artistiche o culturali	30
A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale, fantastica, artistica o culturale	25
A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera audiovisiva in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia o in Europa) ¹ ovvero A.4.2 Riprese in esterno dell'opera audiovisiva sul territorio italiano (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura) ²	5
A.5 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge 482/99 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) ³	5
totale punteggio A)	70
B) PRODUZIONE	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	3
B.2 Riprese in studio in Italia (minimo 20 per cento delle scene in interno contenute nella sceneggiatura girate in studi italiani) ⁴	5
B.3 Effetti digitali in Italia	4
B.4 Effetti speciali in Italia	4
B.5 Registrazione musiche in Italia	3
B.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	3
B.7 Lavoro di laboratorio in Italia	5
B.8 Montaggio finale in Italia	3
totale punteggio B)	30
TOTALE GENERALE	100
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 16 e 20 del presente decreto. Punteggio totale minimo 35/70 della sezione A) per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.	

¹ Un'opera audiovisiva si considera ambientata in Italia o in Europa se la storia si svolge in Italia o in Europa; a tal fine non ha incidenza se l'opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano o europeo. Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

² Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

³ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.

⁴ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

II. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI DOCUMENTARIO	
Requisito	Punti
A) CONTENUTI	
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali, artistici o culturali ovvero A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, sociale o culturale	35
A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o europee	20
A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientate in Italia o in Europa) ovvero A.3.2 Riprese in esterno in Italia (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura girate in Italia,	10
A.4 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁵	5
totale punteggio A)	70
B) PRODUZIONE	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	4
B.2 Effetti digitali in Italia	3
B.3 Effetti speciali in Italia	3
B.4 Registrazione musiche in Italia	3
B.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	5
B.6 Lavoro di laboratorio in Italia	4
B.7 Montaggio finale in Italia	8
totale punteggio B)	30
TOTALE GENERALE	100
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 16 e 20 del presente decreto. Punteggio totale minimo 35/70 della sezione A) per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.	

⁵ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

III. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI ANIMAZIONE	
Requisito	Punti
CONTENUTI	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea	5
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche e leggendarie, religiose, fantastiche, sociali, artistiche o culturali	20
A.3 Soggetto/sceneggiatura dell'opera riguardante una personalità di rilevanza artistica, storica, mitologica e leggendaria, religiosa, fantastica, sociale o culturale	10
A.4 Soggetto o sceneggiatura dell'opera audiovisiva particolarmente appropriato per bambini e giovani	10
A.5 Soggetto o sceneggiatura dell'opera orientato alla diffusione della cultura dei valori umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle professioni.	20
A.6 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all'articolo 2 della legge n. 482/1999 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura) ⁶	5
totale punteggio A)	70
B) PRODUZIONE	
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo - SEE (arredatore, <i>art director</i> , capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, <i>line producer</i> , montatore, scenografo)	3
B.2 Pre-produzione in Italia (<i>Model pack</i> , <i>storyboard</i>) $\geq 50\%$	4
B.3 Lavoro di <i>layout</i> animazione in Italia in percentuale pari a $\geq 20\%$	4
B.4 Lavoro di <i>lighting rendering compositing</i> in Italia in percentuale pari a $\geq 50\%$	2
B.5 Effetti digitali in Italia	2
B.6 Registrazione musiche in Italia	4
B.7 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia	4
B.8 Lavoro di laboratorio in Italia	2
B.9 Montaggio finale in Italia	5
totale punteggio B)	30
TOTALE GENERALE	100
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 16 e 20 del presente decreto. Punteggio totale minimo 35/70 della sezione A per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.	

⁶ Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA B: Costi di produzione

(come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo)

1	SVILUPPO E ACQUISTO DIRITTI
1.1	soggetto e sceneggiatura <i>(entro il max del 30% CP con 1.2, 2.1, 2.2, 3.1)</i>
1.2	diritti di adattamento / diritti derivati <i>(entro il max del 30% CP con 1.1, 2.1, 2.2, 3.1)</i>
1.3	diritti musicali
1.4	acquisto altri diritti
1.5	altri costi di sviluppo
2	REGIA
2.1	compenso regista <i>(entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.2, 3.1)</i>
2.2	altri costi relativi al regista <i>(entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.1, 3.1)</i>
3	CAST ARTISTICO
3.1	attori principali <i>(entro il max del 30% CP con 1.1, 1.2, 2.1, 2.2)</i>
3.2	attori secondari
3.3	restante cast artistico
3.5	altri costi relativi al cast artistico
4	PRE-PRODUZIONE E PRODUZIONE
4.1	reparto produzione
4.2	reparto regia
4.3	scenografia, teatri e costruzioni
4.4	reparto <i>location</i>
4.5	reparto <i>props</i>
4.6	effetti speciali, <i>stunt</i> , comparse
4.7	costumi, truccatori , parrucchieri
4.8	camera, supporti digitali e pellicola
4.9	elettricisti e reparto fotografia
4.10	Macchinista
4.11	reparto sonoro
4.12	trasporti
4.13	viaggi e altre spese relative alla pre-produzione
4.14	viaggi e altre spese relative alla produzione
4.15	noleggio mezzi tecnici
5	ANIMAZIONE
5.1	scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione
5.2	<i>storyboard</i> , <i>lay-out</i> e <i>animatics</i>
5.3	<i>animation</i> , <i>modelling & lighting</i>
5.4	<i>color</i> , <i>composite & vfx</i> effetti speciali visivi
5.5	<i>production pipeline & management</i>





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5.6	utilizzo <i>software</i> , <i>hardware</i> e altre apparecchiature
5.7	attori e doppiaggio
5.8	altri costi di animazione
6	POST-PRODUZIONE E LAVORAZIONI TECNICHE
6.1	laboratori sviluppo e stampa
6.2	post-produzione visiva
6.3	post-produzione Sonora
6.4	Montaggio
6.5	<i>vfx</i> - effetti speciali visivi
6.6	musica
6.7	spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione
6.8	altre spese di post-produzione e lavorazioni
6.9	Spese per consentire la fruizione da parte di persone con disabilità
7	SPESE GENERALI
7.1	spese generali (<i>max 7,5% CP con 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, non eleggibile</i>)
7.2	spese generali – <i>deferrals</i> (<i>max 7,5% CP con 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, non eleggibile</i>)
7.3	<i>producer's fees</i> (<i>max 7,5% CP, non eleggibile</i>)
7.4	imprevisti (<i>max 7,5% CP con 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, non eleggibile</i>)
7.5	altri <i>deferrals</i> e contributi in servizi (<i>max 7,5% CP con 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, non eleggibile</i>)
7.6	costi di amministrazione e altri costi direttamente imputabili all'opera
7.7	promozione e <i>marketing</i>
8	ASSICURAZIONI, GARANZIE E FINANZIAMENTI (direttamente imputabili all'opera)
8.1	oneri assicurativi e spese legali (<i>max 7,5% CP con 8.2 e 8.3</i>)
8.2	oneri di garanzia (<i>max 7,5% CP con 8.1 e 8.3</i>)
8.3	oneri finanziari (<i>max 7,5% CP con 8.1 e 8.2</i>)

Legenda:

CP = Costo complessivo di produzione

Costi sopra la linea: voci 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 eleggibili per un massimo del 30% del costo complessivo di produzione





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA C: elenco diritti di sfruttamento dell'opera in capo al produttore

Categoria diritti	Declinazione diritto
1. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in Italia	<i>Theatrical</i>
	<i>Free tv</i>
	<i>Pay tv</i>
	Digitali: <i>electronic sell-through</i>
	Digitali: SVOD
	Digitali: TVOD
	Altri Digitali
	<i>Home video</i>
	<i>Public video</i>
	Altri
2. Diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero	<i>Specificare Paese/area geografica e tipo di diritto</i>
3. Diritti di elaborazione creativa	<i>Novelization</i>
	<i>Prequel</i>
	<i>Sequel</i>
	<i>Remake</i>
	<i>Spin-off</i>
	Altri
4. Diritti derivati	<i>Merchandising</i>
	<i>Publishing</i>
	<i>Editing</i>
	Altri
5. Diritti di sincronizzazione musicale	Pubblica esecuzione
	Fonomeccanici
	<i>Soundtrack album</i>
	Sincronizzazione
	Altri

